



Regione Lombardia
D.G. Welfare
U.O. Veterinaria
PEC welfare@pec.regione.lombardia.it

**E p.c. Assessorati alla Sanità delle Regioni
e della Provincia Autonoma di Trento
e l'Assessorato all'Agricoltura
della Provincia Autonoma di Bolzano,
LORO SEDI**

Oggetto: Chiarimenti in merito al regime autorizzativo e ai controlli ufficiali sugli stabilimenti che effettuano lavorazione, trasformazione, riconfezionamento e deposito di carni di rettili importate.

Con riferimento ai quesiti formulati da codesta Regione relativamente alla gestione delle attività di lavorazione, trasformazione, riconfezionamento e deposito di carni di rettili importate, alla luce delle indicazioni fornite dai competenti servizi della Commissione europea, si rappresenta quanto segue.

1. Inquadramento normativo delle carni di rettili

La Commissione ha confermato che i rettili allevati non rientrano nella definizione di “selvaggina d'allevamento” di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e che, allo stato attuale della normativa unionale, non risultano riconducibili ad altre categorie di animali terrestri disciplinate dal medesimo regolamento.

La definizione di “carne di rettili” è invece contenuta nell'articolo 2, punto 29, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che le identifica come parti commestibili, trasformate o non trasformate, ottenute da specifiche specie di rettili allevati, ove applicabile autorizzate ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e incluse nell'elenco dell'Unione dei *novel food*.

Al momento le uniche carni di rettili d'allevamento per le quali vi sono informazioni certe di un consumo significativo prima del 1997 sono quelle appartenenti alla specie “*Crocodylus niloticus*”. Tali carni non sono, infatti, nuovi alimenti ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2015/2283

dunque, per essere immesse nel mercato dell'Unione non necessitano di essere autorizzate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento.

2. Regime di registrazione o riconoscimento degli stabilimenti

La Commissione ha chiarito che la normativa unionale in materia di igiene degli alimenti non prevede, per gli stabilimenti che manipolano, lavorano, trasformano, confezionano, riconfezionano o depositano carni di rettili, un obbligo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Pertanto, tali attività ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e sono soggette esclusivamente agli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Ne consegue che gli operatori interessati dovranno:

- registrare lo stabilimento presso l'Autorità competente;
- applicare procedure basate sui principi HACCP;
- garantire il rispetto dei requisiti generali di igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004.
- Rispettare il criterio di sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005.

3. Applicabilità del marchio di identificazione

Poiché gli stabilimenti che trattano carni di rettili non sono soggetti a riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, la Commissione ha precisato che non trova applicazione l'obbligo di apposizione del marchio di identificazione previsto dalla normativa unionale per i prodotti ottenuti in stabilimenti riconosciuti.

Pertanto, per le carni di rettili e i prodotti da esse derivati non è previsto il marchio di identificazione contemplato dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

4. Attività di controllo ufficiale

Per quanto concerne i controlli ufficiali, la Commissione ha richiamato l'applicazione dell'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Le Autorità competenti sono pertanto tenute a verificare, nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati presso gli stabilimenti registrati:

- il rispetto dei requisiti generali di igiene stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004;
- la corretta implementazione delle procedure HACCP;
- la conformità delle condizioni di manipolazione, lavorazione, confezionamento, riconfezionamento e deposito delle carni di rettili;

- il rispetto delle prescrizioni applicabili in materia di tracciabilità, etichettatura e sicurezza alimentare.

5. Possibili sviluppi normativi

Con riferimento all'eventuale adozione di orientamenti interpretativi o di specifiche disposizioni normative per il settore delle carni di rettili, la Commissione ha riferito di avere già discusso in due occasioni con gli Stati membri l'opportunità di introdurre requisiti specifici nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.

Tuttavia, in assenza di un interesse significativo manifestato dagli Stati membri, la Commissione ha comunicato di non avere intenzione di avviare, allo stato attuale, iniziative normative finalizzate all'introduzione di requisiti specifici per le carni di rettili o di coccodrillo.

Alla luce di quanto sopra, nelle more di eventuali future evoluzioni del quadro normativo unionale, le attività di lavorazione, trasformazione, riconfezionamento e deposito di carni di rettili importate devono essere considerate soggette al regime di registrazione previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004, senza necessità di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e pertanto senza l'onere di apposizione del marchio di identificazione, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi applicabili in materia di sicurezza alimentare e controlli ufficiali.

IL DIRETTORE GENERALE DGISA

Dott. Ugo Della Marta



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2

Dott.ssa Rosa Gaglione

Firmato digitalmente da

Rosa Gaglione

C = IT

Referente del procedimento:

Ufficio 2 DGISA

Dott.ssa Rita Marcianò

r.marciano@sanita.it